

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.

Via Vigone, 42 10064 Pinerolo (To) • Tel. +39 01212361 • Fax +39012176665

P. Iva e Registro delle imprese di Torino 05059960012 • Capitale Sociale 33.915.530,15 • REA di Torino: 660448

FORNITURA SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI BATTERI IN TEMPO REALE

OGGETTO DELL'ELABORATO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CODICE GENERALE ELABORATO

CODICE OPERA	LOTTO	SETTORE	LIVELLO PROGETTO	AREA PROGETTAZIONE	TIPO DOCUMENTO	N° ELABORATO	VERSIONE
ND		A		I			1

IDENTIFICAZIONE FILE:

VERSIONE	DATA	OGGETTO
1	AGOSTO 2017	Prima emissione

DATI PROGETTISTI

TIMBRI - FIRME



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Esercizio Impianti Acquedotto

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

Geom. Domenico LISI

IL PROGETTISTA

Geom. Domenico LISI

ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.
PINEROLO
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
RESP. ESERCIZIO IMPIANTI ACQUEDOTTO
Domenico LISI

ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.
PINEROLO
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
RESP. ESERCIZIO IMPIANTI ACQUEDOTTO
Domenico LISI

INDICE

1. Oggetto dell'appalto	3
2. Importo dell'appalto	3
3. Offerta - Importo contrattuale	3
4. Tipologia del contratto	4
5. Aggiudicazione dell'appalto	4
6. Corrispondenza e qualità della fornitura	5
7. Prove sulla fornitura	6
8. Garanzie	6
9. Durata del contratto	7
10. Inizio del rapporto	7
11. Pagamenti	7
12. Tracciabilità dei pagamenti	8
13. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)	8
14. Deposito cauzionale (cauzione definitiva)	9
15. Riduzione delle garanzie	10
16. Riserve	11
17. Controversie	11
18. Cessione del contratto e dei crediti	12
19. Recesso	12
20. Risoluzione del contratto	12
21. Fallimento dell'appaltatore	13
22. Stipula del contratto	13
23. Codice etico	13
24. Documenti che fanno parte del contratto	14

1. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura di **un sistema di monitoraggio dei batteri nell'acqua potabile in tempo reale**.

Il sistema in oggetto dovrà essere conforme alle caratteristiche precisate nella **Specifica Tecnica allegata**, alla quale si rimanda per ogni dettaglio e dovrà essere installato sull'acquedotto di valle pinerolese.

Sono comprese nel contratto tutte le prestazioni e le provviste necessarie, oltre al trasporto ed a eventuali oneri annessi e connessi, per dare la fornitura debitamente compiuta a perfetta regola d'arte nello scrupoloso rispetto di tutte le normative applicabili e di tutte le condizioni e prescrizioni stabilite dal presente capitolato e dalla Specifica Tecnica, secondo le migliori tecniche e qualità applicabili.

2. Importo dell'appalto

L'ammontare previsto dell'appalto corrisponde a **complessivi € 50.470,00** interamente soggetti a ribasso, composto dalle seguenti quote:

- € 27.500,00 per fornitura;
- € 22.970,00 per servizio di assistenza avente durata 5 anni, da corrispondersi mediante canone mensile.

Il suddetto importo è comprensivo di ogni onere per la fornitura del sistema di monitoraggio, dell'installazione e del primo avviamento del medesimo, che consiste unicamente nel collegamento dell'apparecchiatura all'impianto già predisposto dalla Committenza, nel pieno rispetto delle condizioni stabilite nel presente Capitolato e nella Specifica Tecnica, perfettamente funzionante e idoneo all'uso, senza difetti alcuno e completo di ogni accessorio necessario.

3. Offerta - Importo contrattuale

L'offerta dei partecipanti all'appalto dovrà essere formulata mediante la compilazione della "SCHEMA DICHIARAZIONE OFFERTA" allegata ai documenti di gara.

Oltre all'offerta economica suddetta, ai fini delle opportune valutazioni e verifiche, il concorrente dovrà produrre la seguente documentazione tecnica:

- a. **Presentazione di scheda tecnica del sistema offerto** con l'indicazione di tutti i dati richiesti nella Specifica Tecnica;
- b. Presentazione dell'elenco delle principali forniture relative ad avvenute installazioni di impianti come quello oggetto del presente appalto, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati delle forniture stesse alla concorrenza negli ultimi tre anni (dal 01/08/2014 al 01/08/2017) di un importo complessivo non inferiore a € 50.470;
- c. almeno una idonea referenza bancaria rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, attestante la correttezza e la puntualità nell'adempimento degli impegni assunti dall'operatore economico con l'istituto o intermediario, l'assenza di situazioni passive e la capacità economica e finanziaria dell'Operatore economico sotto i profili della solidità economica, patrimoniale, finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal presente invito;

- d. Dichiarazione inerente le garanzie dell'impianto fornito e la tipologia di contratto manutentivo disponibile direttamente dal produttore;
- e. Altri eventuali elaborati ritenuti dal concorrente opportuni e/o necessari per meglio illustrare la propria offerta, in particolare le caratteristiche funzionali, la qualità dei materiali, l'assistenza post vendita.

L'offerta dovrà, inoltre, essere corredata dei seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva del certificato d'iscrizione alla CCIAA;
- autocertificazione antimafia;
- dichiarazione art. 80 D.Lgs 50/2016.

4. Tipologia del contratto

Il contratto è stipulato **"a corpo"** ai sensi dell'articolo 3, lett. dddd) del Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, comma 6 e art. 184 del Regolamento generale.

L'importo del contratto, come determinato in sede d'aggiudicazione, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui le valutazioni estimative, poste a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non hanno valore negoziale.

La partecipazione dell'Impresa alla gara presuppone l'implicita conoscenza da parte della stessa di tutte le circostanze di fatto e di luogo e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione e sul costo delle prestazioni, per cui l'Impresa non potrà in seguito sollevare alcuna eccezione per le difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione e per i conseguenti oneri sostenuti.

L'importo contrattuale corrisponderà all'importo della fornitura come risultante dall'offerta presentata dall'aggiudicatario in sede di gara.

5. Aggiudicazione dell'appalto

L'aggiudicazione dell'appalto è prevista con il criterio del **prezzo più basso** determinato ai sensi dell'art. 95 comma 4, lettera b) del D.Lgs 50/2016 a favore del concorrente che presenterà la miglior offerta economica.

Per il perfezionamento efficace dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà produrre, entro i termini che gli saranno comunicati, di norma non superiori a 15 gg, i seguenti documenti:

- a) Nome, cognome, luogo di nascita e di residenza del rappresentante della ditta, designato ad impegnare legalmente la Società (se procuratore dovrà essere munito di apposita procura);
- b) Copia del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura – Ufficio Registro Imprese – in originale o copia fotostatica nelle forme di legge (copia fotostatica semplice firmata dall'interessato con allegato il documento di identità del sottoscrittore), con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto, di data non anteriore a sei mesi dalla data d'aggiudicazione, completo delle indicazioni relative all'assenza di situazioni fallimentari ed altri procedimenti assimilati;

- c) Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., da costituirsi in conformità alla scheda tecnica 1.2 allegata al D.M. n. 123/2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile. Tale garanzia dovrà decorrere dalla data d'inizio della fornitura e avere validità per tutta la durata dell'appalto ovvero comprenderà il periodo di assistenza e per la parte relativa alla fornitura verrà svincolata al collaudo della medesima;
- d) Se l'operatore economico è costituito in forma societaria diversa da società di persone e cioè se costituita nella forma di S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata: dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 187/1991, attuativo dell'art. 17, terzo comma, della legge 55/1990;
- f) Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;
- g) Elenco del personale impiegato per l'installazione e assistenza;
- h) DURC in corso di validità e i dati necessari all'acquisizione d'ufficio dello stesso;
- i) dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

6. Corrispondenza e qualità della fornitura

La fornitura dovrà essere eseguita nel pieno rispetto delle leggi e normative vigenti in materia e secondo le migliori regole dell'arte applicabili; l'appaltatore e il personale a vario titolo impiegato dovranno conformarsi alla massima diligenza e professionalità nell'adempimento dei propri obblighi e mansioni. Trova sempre applicazione l'art. 1374 del codice civile (il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità).

Le condizioni tecniche di esecuzione della fornitura sono dettagliatamente riportate nella **Specifica Tecnica** allegata, alla quale l'appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi e uniformarsi.

Le apparecchiature, i componenti ed i materiali oggetto di appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche e dispositivi di sicurezza, alle vigenti prescrizioni di legge, a quelle del presente Capitolato, alle singole descrizioni riportate nella **Specifica Tecnica** allegata, alle relative norme tecniche emanate dall'Ente Italiano di Unificazione (UNI), dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e a ogni specifica attinente legislazione tecnica vigente in materia. In mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere della migliore qualità esistenti in commercio in rapporto alla funzione cui sono destinati.

In ogni caso i materiali e i macchinari dovranno essere riconosciuti idonei e accettati da ACEA P.I.

ACEA P.I. avrà la facoltà di rifiutare in qualunque tempo i materiali e le forniture che non abbiano i requisiti prescritti, che abbiano subito deperimenti o che per qualsiasi causa non risultassero

conformi alle condizioni contrattuali ed alle norme vigenti. In tal evenienza l'appaltatore dovrà provvedere a proprie spese alla sostituzione dei materiali o delle forniture (o delle parti) rifiutate con altre idonee con la massima celerità e immediatezza; ove ciò non avvenga ACEA potrà provvedere direttamente a spese dell'aggiudicatario, a carico del quale resterà anche qualsiasi altro danno e onere derivante dall'inadempienza.

7. Prove sulla fornitura

ACEA P.I. si riserverà di eseguire prove e controlli per attestare la corretta corrispondenza della fornitura.

L'appaltatore dovrà comunque rendersi disponibile ad approntare quanto necessario per ulteriori prove ed controlli nei tempi concordati con i tecnici ACEA P.I.; tali attività saranno comprese nei tempi e nell'importo contrattuale della fornitura e nessun riconoscimento economico sarà concesso all'appaltatore per l'esecuzione di prove, impiego strumentazione, ecc. di qualsiasi natura. I materiali di consumo ed il personale impiegato durante il periodo di prove saranno a carico dell'appaltatore.

Se a seguito delle prove eseguite l'impianto risultasse non atto all'impiego o non conforme alle prescrizioni richieste e previste negli elaborati di gara, l'Appaltatore dovrà immediatamente sostituirlo con altro che corrisponda alle caratteristiche volute e sgomberare a proprie cure e spese quanto non accettato.

8. Garanzie

L'appaltatore dovrà garantire che la fornitura, oggetto dell'appalto, sia rispondente per caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali a quanto richiesto nella **Specifica Tecnica** ed alle normative tecniche vigenti (marchi CE in particolare), nonché alle norme costruttive (INI, CEI, ISPESL, ecc.).

La fornitura dovrà essere corredata delle certificazioni prescritte e di dettagliati manuali d'uso e manutenzione.

L'appaltatore dovrà garantire, inoltre, che i materiali impiegati nella costruzione dell'apparecchiatura ed i singoli componenti siano nuovi, di prima qualità, di costruzione solida e concezione moderna, adeguati agli standard tipici del settore, conformi alla più moderna e affidabile tecnologia disponibile da parte dell'appaltatore stesso alla data dell'appalto, nonché esenti da difetti. La garanzia si intende estesa anche ai sub-fornitori, delle cui forniture e/o componenti l'appaltatore risponderà direttamente e completamente alla stazione appaltante, così come per i materiali da lui stesso costruiti.

Qualora il livello della tecnologia, prima della messa in produzione dell'apparecchiatura, dovessero subire sviluppi e/o miglioramenti, l'appaltatore si impegna ad informare tempestivamente la stazione appaltante, consentendo a quest'ultima di esaminare tali sviluppi o miglioramenti. In caso di esame favorevole, l'appaltatore si impegna, se richiesto, ad includere nella fornitura tali sviluppi o miglioramenti previo formale accordo per le eventuali variazioni di prezzo e di termini di consegna.

L'appaltatore dichiara, inoltre, di tenere sollevata l'ACEA P.I. da qualsiasi controversia che potesse insorgere per l'impiego di metodi, dispositivi o materiali coperti da brevetto; il diritto e le eventuali indennità per l'uso di tali metodi, dispositivi e materiali si intendono compresi nel prezzo della

fornitura. A tale proposito ACEA P.I. si impegna ad informare tempestivamente l'appaltatore nei casi di azioni intentate da terzi, onde consentirgli di far valere i propri mezzi di difesa.

L'appaltatore garantisce che l'apparecchiatura e accessori connessi, oggetto del presente appalto, saranno dotati di tutti gli accorgimenti e protezioni necessarie per la sicurezza del personale di montaggio, conduzione, manutenzione e controllo, in perfetto accordo con tutte le norme antinfortunistiche, della medicina ed igiene sul lavoro e dell'igiene ambientale vigenti, che dichiara espressamente di conoscere, ogni eccezione rimossa.

L'appaltatore garantisce, inoltre, che la fornitura è assolutamente esente da materiali cancerogeni o radioattivi o comunque nocivi alla salute degli addetti al montaggio, alla conduzione, manutenzione e controllo.

9. Durata del contratto

La consegna della fornitura dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data del verbale di avvio del contratto, entro e non oltre il 31 ottobre 2017.

Il contratto per il servizio di assistenza avrà durata di 5 anni (60 mesi).

10. Inizio del rapporto

L'avvio del contratto avrà inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dell'appalto, il direttore dell'esecuzione – D.L. fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'appalto, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza all'avvio del contratto, anche nelle more della stipulazione formale del contratto non appena divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs 50/2016, qualora il mancato inizio del rapporto possa determinare un grave danno o carenze del servizio gestito.

Dal giorno della consegna grava direttamente sull'appaltatore ogni responsabilità in merito alle relative prestazioni, alla loro conservazione e ai danni diretti e indiretti al personale a qualunque titolo presente nei siti d'intervento nonché a terzi.

11. Pagamenti

Il pagamento della fornitura sarà disposto ad avvenuta consegna, previa avviamento del sistema e verifica del funzionamento dello stesso.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, la stazione appaltante provvederà al pagamento della fornitura in un'unica rata **entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m.**

mediante mandato/bonifico a favore dell'appaltatore, previa presentazione da parte del medesimo di regolare fattura fiscale.

Ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, l'emissione del certificato di pagamento e/o del relativo mandato-bonifico è subordinata:

- a) all'acquisizione del regolare DURC dell'appaltatore;
- b) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, all'acquisizione del regolare DURC del subappaltatore ed alla trasmissione delle fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data del pagamento;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) all'accertamento EQUITALIA, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso d'inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Il pagamento del servizio di assistenza sarà disposto mediante canone in rate mensili anticipate a decorrere dalla data dell'avviamento del sistema.

12. Tracciabilità dei pagamenti

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi per ritardi.

Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG e, se dovuto, il codice CUP, acquisito/i d'ufficio dalla Stazione Appaltante per l'appalto in oggetto.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010, la violazione delle prescrizioni di Legge in materia di tracciabilità costituisce causa di risoluzione del contratto.

13. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.

Ai sensi della Circolare n. 36/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il documento unico di regolarità contributiva DURC sarà di norma acquisito d'ufficio direttamente dalla Stazione appaltante; solamente se assentito dal responsabile procedimento potrà essere nel caso conseguito tramite l'Appaltatore; in ogni caso l'Appaltatore e, tramite esso, gli eventuali subappaltatori - cottimisti, dovranno sempre prontamente trasmettere alla Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
- per l'INAIL: codice ditta, sede territ. dell'ufficio di competenza, n° di pos. assicurativa;
- per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi del presente Capitolato.

14. Deposito cauzionale (cauzione definitiva)

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103 del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

Tale garanzia dovrà decorrere dalla data d'inizio della fornitura e avere validità per tutta la durata dell'appalto ovvero comprenderà il periodo di assistenza e per la parte relativa alla fornitura verrà svincolata al collaudo della medesima, mentre per quanto riguarda la parte relativa all'assistenza la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di

avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25% (venticinque per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente al termine del periodo di assistenza; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese degli interventi da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di 1/5 dell'importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale. Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all'operatore economico che segue nella graduatoria.

15. Riduzione delle garanzie

Ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice, l'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **30%**, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del **20%** per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **15 %** per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Ai sensi del comma 1, ultimo periodo, dell'art. 103 del Codice, le sopraindicate riduzioni sono applicabili anche in relazione alla garanzia definitiva di cui all'art. 103 comma 1 del D.Lgs 50/2016.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento siano in

possesso delle certificazioni di cui al c. 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione è applicabile ai soli operatori economici certificati per la quota parte ad essi riferibile.

In caso di avvalimento, per poter beneficiare della riduzione il requisito della certificazione di qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa partecipante ed aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

16. Riserve

Le domande ed i reclami dell'Appaltatore debbono essere presentati e inseriti nei documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dagli Art. 190 e 191 del R.G. di cui al DPR 207/2010. Le riserve dell'Appaltatore, e le controdeduzioni del D.L./D.E.C., non avranno effetto interruttivo o sospensivo degli effetti contrattuali.

Ai sensi dell'art. 191 del regolamento, le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 190, comma 3, del regolamento. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico delle prestazioni comporti incrementi rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dal medesimo articolo. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario di cui all'art. 205 del medesimo decreto, le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.

17. Controversie

Tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa, giuridica ed economica tra l'Amministrazione o D.L./D.E.C. e l'Appaltatore che non siano state definite in via bonaria ai sensi dell'Art. 205 del D. Lgs 50/2016 saranno definite dall'Autorità Giudiziaria competente (foro di Torino).

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità e all'imputazione alle parti delle spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le attività, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla D.L./D.E.C. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

18. Cessione del contratto e dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al cert. di pagamento sottoscritto dal R.U.P..

Il contratto di cessione deve riportare, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. In particolare, il cessionario è tenuto ad indicare il CIG (e, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003, il CUP) e ad effettuare i pagamenti all'operatore economico cedente sui conti correnti dedicati mediante strumenti che consentano la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori e cottimisti deve essere comunicata e documentata, pena la sospensione dei pagamenti, alla Stazione appaltante, la quale provvede a prenderne atto con specifico provvedimento, previa acquisizione della certificazione antimafia e della comunicazione di cui all'art. 1, c. 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché per il trasferimento e l'affitto d'azienda si applicherà l'art. 106 D.lgs. 50/2016.

Qualora, per qualsiasi motivo, mutino gli amministratori o i legali rappresentanti o il Direttore Tecnico in relazione ai quali fu richiesta, ai fini della stipulazione del contratto di appalto, la documentazione antimafia ai sensi della vigente normativa, sarà obbligo dell'Impresa darne entro cinque giorni comunicazione scritta corredando tale comunicazione del certificato di residenza e dello stato di famiglia dei nuovi soggetti. Qualora dalla documentazione antimafia risultino provvedimenti o procedimenti ostativi si applicherà l'istituto della rescissione in danno del rapporto contrattuale ai sensi delle vigenti normative in materia.

19. Recesso

La stazione appaltante si riserva la più ampia facoltà, liberamente riconosciuta e accettata dall'appaltatore, di poter recedere dal contratto in ogni momento, mediante semplice lettera raccomandata.

20. Risoluzione del contratto

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il rapporto nei casi previsti dal D.lgs. 50/2016 e con le procedure di cui all'articolo 108 del D.lgs. 50/2016 mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di successivi adempimenti, nei casi seguenti:

- Emanazione di un provvedimento definitivo di reato ovvero di sentenza di condanna;
- Decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- Abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell'appalto;
- Perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- Penalità superiori al 10% dell'importo contrattuale.

ACEA si riserva il diritto di risolvere di diritto il Contratto, qualora l'appaltatore risulti gravemente inadempiente oppure si dimostri negligente e non dia affidamento per il regolare e sollecito svolgimento delle prestazioni.

Viene considerata inadempienza grave qualora le prestazioni, a insindacabile giudizio della D.L., non vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni contrattuali e l'appaltatore, diffidato per iscritto alla puntuale esecuzione delle stesse, non provveda, entro il termine di tre giorni dalla relativa comunicazione (anche a mezzo fax) a sanare le inadempienze contrattuali o a fornire idonee giustificazioni.

Nel caso che l'inadempimento o il presupposto per la risoluzione contrattuale occorra prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicazione sarà revocata, l'appaltatore non avrà diritto a nessun riconoscimento economico ad alcun titolo e l'ACEA potrà rivalersi sulla cauzione provvisoria, salvo il maggior danno.

Sarà, comunque, sempre facoltà di ACEA di non avvalersi della clausola risolutiva espressa e di agire per il corretto adempimento del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

21. Fallimento dell'appaltatore

In caso di morte o fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore si applicano le norme previste al riguardo rispettivamente dagli Artt. 1674 -1675 del Codice Civile e dalla vigente normativa in materia.

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale altresì, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D.lgs. 50/2016. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti. In tali evenienze, la Stazione appaltante evidenzia che, per la prosecuzione dei lavori intende avvalersi della facoltà di interpellato di cui al comma 1 del predetto art 110 del D.lgs. 50/2016.

22. Stipula del contratto

Tutte le spese necessarie per la stipulazione del contratto e consequenziali, faranno capo all'appaltatore senza diritto di rivalsa. Sarà invece a carico di ACEA l'importo riguardante l'I.V.A. di Legge.

Il presente contratto non è né cedibile né pignorabile. Le parti di comune accordo stabiliscono che il contratto sia registrabile solo in caso d'uso, trattandosi di lavori soggetti all'imposta sul valore aggiunto. Tutti gli importi citati se non espressamente precisato s'intendono I.V.A. esclusa.

23. Codice etico

L'appaltatore accetta e s'impegna a uniformarsi alle regole e ai principi esposti nel Codice Etico ACEA P.I. Spa liberamente consultabile sul sito internet www.aceapinerolese.it.

24. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorchè non materialmente allegati:

- il presente documento;
- la Specifica Tecnica;
- il codice etico ACEA consultabile sul sito www.aceapinerolese.it;